



COMUNE DI SANT'ORESTE

Città metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 17

PROT. N. 8217 DEL 07.12.2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5 D.LSGS. 267/2000 – MISURE URGENTI E NECESSARIE AL FINE DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE ALL'APERTO, NEL PERIODO NATALIZIO.

Premesso che:

in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, con D.L. 105/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

con nota della Regione Lazio n. 0978552 del 26 novembre, i Sindaci e i Prefetti sono stati invitati a valutare l'adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica; misure basate sull'incidenza del virus nelle varie realtà territoriali della Regione, quali l'obbligo di mascherine all'aperto, soprattutto nei luoghi di aggregazione e nei centri dello shopping;

Considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Il Comitato tecnico – scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630 ha raccomandato anche in zona bianca di mantenere l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; ha raccomandato, inoltre, di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede che a partire dal 28 giugno 2021, nelle “zone bianche” cessi l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramento o affollamenti;

in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà, nei luoghi di tradizionale aggregazione e nei luoghi ove sono programmati eventi pubblici un intenso afflusso di persone con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

che a Sant'Oreste si terranno numerosi eventi di carattere tradizionale e religioso;

in data 7/12/2021 si è tenuta una riunione con il Comando della Polizia Locale di Sant'Oreste nella quale si è affrontato il tema degli assembramenti nel periodo natalizio nel territorio di Sant'Oreste;

l'indice di diffusione degli agenti virali da COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Visti

il D.lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

il D.L. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. 35 del 2020;

il DPCM del 2 marzo 2021;

il D.L. 105 del 2021 convertito con modificazioni dalla L. 126 del 2021;

lo Statuto del Comune di Sant'Oreste;

ORDINA

Nei giorni 08.12.2021 - 12.12.2021- 19.12.2021 - 24.12.2021- 25.12.2021- 26.12.2021- 31.12.2021
01.01.2022 - 02.01.2022 - 05.01.2022 - 06.01.2022

Obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei seguenti luoghi:

Piazza Principe di Piemonte, Piazza Canali De' Rossi, Piazza Jacopo Barozzi da Vignola, Piazza Cavalieri Caccia, Giardino Primo Acqua, Spazi esterni alle Chiese di San Lorenzo e San Biagio, in tutti i luoghi antistanti i pubblici esercizi e nelle zone dove si svolgono manifestazioni autorizzate dal Comune.

Restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Roma;
- Al Questore di Roma;
- Al sig. comandante della Polizia Locale di Sant'Oreste;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri Nucleo Forestale di Sant'Oreste;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Rignano Flaminio;

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 ai sensi dell'art. 4 D.L. 19/2020 convertita in L. 35/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno 8 Dicembre 2021 fino alle ore 24 del 6 gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sant'Oreste.

Il Sindaco

Prof. Arch. Gregory Paolucci

